

DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011 N° 121 E SANZIONI SISTRI

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha apportato alcune modifiche al sistema sanzionatorio SISTRI, introdotto nel D.Lgs. n. 152/ 2006 dal D.Lgs. n. 205/2010.

Le sanzioni previste per il Sistri si applicheranno dalla data di effettiva operatività del sistema, attualmente individuata nel 9 febbraio 2012.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE SISTRI	RIFERIMENTO NORMATIVO Dlgs 152/2006 e smi*	SANZIONE
MANCATA ISCRIZIONE ENTRO I TERMINI (9/02/12)	ART. 260 bis, c. 1.	<p>Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 (RIFIUTI NON PERICOLOSI)</p> <p>Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 (RIFIUTI PERICOLOSI)</p> <p>Se trasportatore: all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo versamento del contributo.</p>
MANCATA ISCRIZIONE	ART. 260 bis, c. 9-ter. <i>(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)</i>	<p>Nessuna sanzione amministrativa se l'iscrizione e il pagamento del relativo contributo vengono effettuati entro trenta giorni dalla commissione del fatto.</p> <p>Nel caso di contestazione immediata o di notifica della violazione, entro sessanta giorni il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE/ANNUALE ENTRO I TERMINI	ART. 260 bis, c. 2.	<p>Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 (RIFIUTI NON PERICOLOSI)</p> <p>Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 (RIFIUTI PERICOLOSI)</p> <p>In entrambi i casi: Sospensione immediata del servizio</p>
* OMESSA COMPILAZIONE Registro cronologico o Scheda Sistri secondo tempi, procedure e modalità stabilite	ART. 260 bis, c. 3. e 4.	<p>Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 - Per imprese con meno di 15 dipendenti: da € 1.040 a € 6.200 - Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da € 270 a € 1.550 (RIFIUTI NON PERICOLOSI)</p> <p>Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore - Per imprese con meno di 15 dipendenti: da € 2.070 a € 12.400 - Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da € 520 a € 3.100 (RIFIUTI PERICOLOSI)</p>

<p>*FORNITURA DI INFORMAZIONI incomplete o inesatte, alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento</p>	ART. 260 bis, c. 3. e 4.	Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 – Per imprese con meno di 15 dipendenti: da € 1.040 a € 6.200 - Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da € 270 a € 1.550 (RIFIUTI NON PERICOLOSI) Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore - Per imprese con meno di 15 dipendenti: da € 2.070 a € 12.400 - Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da € 520 a € 3.100 (RIFIUTI PERICOLOSI)
<p>*INADEMPIMENTO DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI DAL SISTRI</p>	ART. 260 bis, c. 5.	Per ciascuna violazione: Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 (RIFIUTI NON PERICOLOSI) Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 (RIFIUTI PERICOLOSI)
<p>PREDISPOSIZIONE DI UN FALSO CERTIFICATO DI ANALISI DI RIFIUTI utilizzato in ambito Sistri, ove si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti</p>	ART. 260 bis, c. 6.	Penale: reclusione fino a due anni ai sensi dell'art. 483 c.p.
<p>INSERIMENTO DI UN CERTIFICATO FALSO NEI DATI DA FORNIRE AL SISTRI</p>	ART. 260 bis, c. 6.	Penale: reclusione fino a due anni ai sensi dell'art. 483 c.p.
<p>*TRASPORTO PRIVO DELLA COPIA CARTACEA DELLA SCHEDA SISTRI e, quando richiesto dalla disciplina, privo della copia del certificato analitico</p>	ART. 260 bis, c. 7. e 9.	Amministrativa - sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300 (RIFIUTI NON PERICOLOSI) Penale: reclusione fino a due anni ai sensi dell'art. 483 c.p. (RIFIUTI PERICOLOSI) Tale ultima pena si applica anche se durante il trasporto si fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati Se le condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550
	ART. 260 ter, c.1.	Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso di reiterazione della violazione o precedenti violazioni di norme in materia di rifiuti
<p>TRASPORTO ACCOMPAGNATO DA COPIA CARTACEA DELLA SCHEDA SISTRI FRAUDOLENTEMENTE ALTERATA</p>	ART. 260 bis, c. 8.	Combinato disposto degli articoli 477 e 482 del c.p.(RIFIUTI NON PERICOLOSI) Pena precedente aumentata fino ad 1/3 (RIFIUTI PERICOLOSI)
	ART. 260 ter, c.1.	Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso di reiterazione della violazione o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti
<p>VIOLAZIONE DI DIVERSE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 260 BIS OVVERO PIÙ VIOLAZIONI DELLA STESSA DISPOSIZIONE</p>	ART. 260 bis, c. 9-bis. <i>(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)</i>	Sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

Dlgs 121/2011 - GRADUALITA' DELLE SANZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO (dal 9/02/12 al 09/02/2013)		
MANCATA ISCRIZIONE /PAGAMENTO CONTRIBUTO	ART. 4 Dlgs 121/2011, c. 2.	Fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione e al pagamento del relativo contributo, si applica una sanzione pari al <u>5%</u> dell'importo dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica <u>nei primi otto mesi</u> successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività (fino al 09/10/2012). Se l'inadempimento si protrae <u>per i 4 mesi successivi</u> si applica la sanzione pari al <u>50%</u> dell'importo dovuto
VIOLAZIONI CON SIMBOLO *	ART. 4 Dlgs 121/2011, c. 2-quater	Le sanzioni amministrative di cui all'art. 260bis, commi 3,4,5,7 e 9 sono ridotte, <u>ad eccezione di comportamenti fraudolenti</u> , ad 1/10 per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività ed a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi

Dlgs 152/2006:* testo vigente al 18/11/2011, coordinato con le modifiche apportate dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 e dal Dlgs 7 luglio 2011, n. 121

Elaborato da: Morandini Consulting , Dott.ssa Maria Grazia Morandini in data: 18.11.2011